

## IL DIRIGENTE

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;
- la legge 23.12.1998 n. 448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;
- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la

trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

Visto l'atto di assenso presentato dal sig. Gessi Tiziano, in qualità di proprietario di porzione di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 2 Comparto PEEP, in data 02.03.2006 prot. n. 2273;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 06.04.1979 rep. 169230, registrato a Rimini in data 05.06.1979 n. 3964 e trascritto a Rimini in data 13.06.1979 n. 4086/3366, con il quale il Comune di Cattolica cedeva alla Società SUPER CONAD MACANNO di Badioli, Bacchiani e C. Snc. il diritto di superficie sull'area interessata;

Visti i successivi atti di trasferimento della proprietà superficiaria dell'alloggio in oggetto, e da ultimo l'atto a firma del notaio Dott. Guastamacchia Domenico in data 28.11.1997 rep. 118005, registrato a Forlì in data 17.12.1997 n. 2706, trascritto a Rimini in data 02.12.1997 n. 7504, con il quale il sig. Gessi Tiziano acquistava il seguente immobile, edificato su area acquistata in diritto di superficie, "Appartamento posto al secondo piano, con annessi vano ad uso cantina e vano ad uso garage posti al piano interrato, distinti al N.C.E.U. al foglio 4 particella 2182 sub 10 e 18";

Visto che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 46 millesimi dell'intero complesso immobiliare;

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 5.035,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dal proprietario dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con la trasformazione deve ritenersi risolta, per la quota di proprietà del sig. Gessi Tiziano pari a 46 millesimi, la convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977 e s.m.;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accom= pagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77 e s.m., in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Tenuto presente, infine, che nella convenzione originaria era stata inserita la clausola relativa al conguaglio per i maggiori oneri di esproprio e che un eventuale conguaglio avrebbe portato di fatto ad una riduzione del corrispettivo per la trasformazione, che va determinato "al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie";

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri

di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 45,46,47 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 2 Comparto P.E.E.P. concessa al sig. Gessi Tiziano, proprietario superficario di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 4 mappale 2182, 2265, 2266, 2267, 2269, 2297, 158 della superficie di mq. 2.168, ai seguenti patti e condizioni:

- il corrispettivo di tale trasformazione, relativo all'alloggio del sig. Gessi Tiziano, per la quota di 46 millesimi dell'intero edificio, è stabilito in Euro 5.035,00(cinquemilatrentacinque/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT BANCA Spa. Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera - accertamento n. 574 02 -;

- la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 06.04.1979 rep. n. 169230;

- il consolidamento in capo ai proprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

2) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

3) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà l'ing. Emilio Filippini nato a Cattolica in data 08/02/1947 domiciliato per la carica in Cattolica, Piazza Roosevelt n 5, che interverrà nella sua qualità di Dirigente del Settore LL.PP.e Patrimonio, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3 , dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3 , lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

4) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

5) - di individuare nel dirigente ing. Emilio Filippini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

---

